

L'istruzione e la formazione nel Regno Unito: tra complessità del modello devoluto e garanzia dei diritti degli alunni

di CLAUDIA MARCHESE

Sommario: 1. L'istruzione e la formazione nel Regno Unito: la complessità del modello devoluto – 2. I diritti riconosciuti in capo a genitori e alunni nei sistemi di istruzione e formazione del Regno Unito – 3. L'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali – 4. Considerazioni conclusive circa il progressivo riconoscimento dei diritti degli alunni nel modello britannico.

1. L'istruzione e la formazione nel Regno Unito si articolano in cinque livelli: i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria, l'istruzione superiore e l'istruzione universitaria¹. La scuola dell'infanzia, quale segmento non obbligatorio, è rivolta ai bambini in una fascia di età compresa tra i tre e i cinque anni². La scuola primaria, articolata in Inghilterra e in Galles in *key stage 1* e *key stage 2*, ricomprende i minori in una fascia di età tra i cinque e gli undici anni (dodici anni in Scozia). La scuola secondaria ricomprende gli alunni tra gli undici anni (dodici anni in Scozia) e i

¹ Per un inquadramento dei sistemi di istruzione e formazione nel Regno Unito v. K. JONES, *Education in Britain. 1944 to the present*, Cambridge, 2002; D. PHILLIPS, *The Education Systems of the United Kingdom*, Oxford, 2000; C. BROCK (a cura di), *Education in the United Kingdom*, Bloomsbury, 2015.

Sembra opportuno precisare che con l'espressione istruzione superiore (*further education*) ci si riferisce all'istruzione post-obbligatoria a partire dal compimento del sedicesimo anno di età, che include corsi di approfondimento, percorsi professionalizzanti, apprendistati e formazione per adulti.

² In relazione alla scuola dell'infanzia e in prospettiva più ampia al sistema integrato di interventi educativi per l'infanzia dalla nascita fino ai cinque anni v. DEPARTMENT FOR EDUCATION, *Early years foundation stage statutory framework*, 14 luglio 2025.

Procedendo ad una panoramica, è possibile rilevare che in Inghilterra la scuola dell'infanzia per i bambini di tre e quattro anni è stata introdotta nel *National Curriculum for England* dall'*Education Act* del 2002, mentre il sistema integrato di interventi educativi dalla nascita al compimento dei cinque anni di età (*Early Years Foundation Stage*) è entrato in vigore nel 2008. In Galles e in Scozia l'accesso alla scuola dell'infanzia è garantito al compimento dei tre anni di età, con la peculiarità che in Scozia la scuola dell'infanzia ha la durata di solo un anno. In Irlanda del Nord le autorità locali si impegnano, invece, affinché la scuola dell'infanzia sia disponibile per almeno un anno.

sedici anni. I livelli richiamati sono poi completati dall'istruzione superiore, rivolta agli studenti tra i sedici e i diciotto anni, e dall'istruzione universitaria. L'istruzione è obbligatoria dai cinque ai sedici anni³. Solo in Irlanda del Nord l'inizio dell'obbligo di istruzione è anticipato al compimento dei quattro anni di età, mentre in Inghilterra al termine dell'obbligo di istruzione sorge un obbligo di formazione sino al compimento del diciottesimo anno di età⁴.

Come è possibile notare già da questi rilievi introduttivi, sussistono delle differenze nella disciplina dell'istruzione tra i vari territori devoluti. Ciò è possibile in quanto l'istruzione rientra tra le materie devolute⁵. Pertanto, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord godono di competenza legislativa e amministrativa in materia di istruzione, essendo riservata a livello centrale la disciplina di profili puntuali. In particolare, i territori devoluti godono di un'ampia competenza riguardante la definizione di un proprio curriculum nazionale, le modalità di valutazione e il rilascio di titoli, la selezione dei docenti, gli edifici scolastici, i bisogni educativi speciali, la promozione della *gender equality*, la costruzione di un sistema accessibile di servizi educativi per l'infanzia. Il riconoscimento ai territori devoluti di una competenza così ampia in materia di istruzione ha determinato l'affermazione nel Regno Unito di distinti sistemi di istruzione e formazione.

Il riconoscimento dell'istruzione quale materia devoluta per effetto, rispettivamente, dello *Scotland Act* del 1998, del *Government of Wales Act* del 1998 e del *Northern Ireland Act* del 1998, si pone d'altronde in linea di continuità con l'ampio decentramento che tradizionalmente ha connotato l'istruzione nel Regno Unito.

Invero, nel secondo dopoguerra il sistema di istruzione e formazione rinveniva le proprie fondamenta per l'Inghilterra e il Galles nell'*Education Act* del 1944 (c.d. *Butler Act*), per la Scozia nell'*Education (Scotland) Act* del 1945 e per l'Irlanda del Nord nell'*Education (Northern Ireland) Act* del 1947⁶. Il modello di

³ La durata dell'obbligo di istruzione è individuata per l'Inghilterra e il Galles dall'art. 8 dell'*Education Act* del 1996. In Scozia l'obbligo di istruzione è disciplinato dall'art. 31 dell'*Education (Scotland) Act* del 1980. In Irlanda del Nord l'inizio dell'obbligo di istruzione è anticipato al compimento dei quattro anni di età sulla base delle previsioni dell'*Education and Libraries (northern Ireland) Order* 1986.

⁴ Tale obbligo, introdotto dall'*Education and Skills Act* del 2008, può essere adempiuto o proseguendo gli studi a tempo pieno o svolgendo un apprendistato o attività di volontariato, mentre si è impegnati *part-time* in attività di istruzione o di lavoro.

⁵ Sull'istruzione quale materia devoluta v. D. TURNER, *Privatisation, decentralisation and education in the United Kingdom: the role of the State*, in *International Review of Education*, 2004, 50, p. 347; P. HULME, L. TAYLOR, P. MCFLYNN, *Devolved education policymaking: a four jurisdictions perspective*, in *Wales Journal of Education*, 2024, 26, p. 4; M. DAUNCY, P. BOSHER, *Devolution 20 – Education: How far is it in “made in Wales”?*, Senedd Research, 2021.

⁶ Per una ricostruzione dell'evoluzione della legislazione riguardante l'istruzione e la formazione nel Regno Unito v. D. TURNER, *Privatisation, decentralisation and education in*

istruzione disegnato da tali atti normativi attribuiva un ruolo centrale alle autorità educative locali, prevedendo un sistema di finanziamento misto nazionale e locale e garantendo una significativa possibilità di differenziazione in relazione ai sistemi di valutazione e al rilascio di titoli all'interno del territorio nazionale. Non risultava, inoltre, previsto un curriculum nazionale. Un simile modello presentava elementi di forte continuità con quello affermato al principio del Novecento e per l'esattezza nel 1902 quando le autorità educative locali sostituirono gli *elected school boards*, divenendo responsabili per l'edilizia scolastica, lo *status* dei docenti e la distribuzione dei fondi.

Il decentramento dell'istruzione ha, dunque, origini risalenti nel Regno Unito ed è sempre stato concepito come uno strumento per garantire l'efficienza, oltre che per rendere l'istruzione rispondente alle esigenze dei singoli territori⁷. Al decentramento ha provato a porre un argine l'*Education Act* del 1988 che, introducendo per la prima volta una disciplina unitaria in materia di curriculum nazionale, esami e rilascio dei titoli, iscrizioni e sistema di finanziamento, ha inteso rafforzare il controllo statale sul sistema di istruzione. Tale riforma, voluta dal governo guidato da Margaret Thatcher, ha realizzato un delicato equilibrio tra accentramento e decentramento⁸. In particolare, la riforma, per un verso, ha rafforzato il controllo statale sugli aspetti inerenti all'offerta formativa del curriculum nazionale, sul sistema di valutazione e sui criteri di allocazione delle risorse e, per altro verso, ha potenziato l'autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo loro autonomia amministrativa e finanziaria, nel rispetto del *budget* assegnato dalle autorità educative locali⁹.

Si è così consolidato un sistema di *local management of schools*, tuttora vigente, che ha contribuito all'affermazione di un modello competitivo tra le istituzioni scolastiche in cui i risultati raggiunti sono valutati dalle autorità educative locali, anche ai fini dell'assegnazione di finanziamenti¹⁰. La riforma apportata dall'*Education Act* del 1988 ha, dunque, affermato all'interno dell'ordinamento

the United Kingdom: the role of the State, cit., p. 347; D. MEURET, M. DURU-BELLAT, *English and French Modes of Regulation of the Education System: a comparison*, in *Comparative Education*, 2003, 39, p. 463. Si veda anche il report pubblicato dal DEPARTMENT FOR EDUCATION, *The evolving education system in England: a "temperature check"*, luglio 2014.

⁷ Così, D. TURNER, *Privatisation, decentralisation and education in the United Kingdom: the role of the State*, cit., p. 347.

⁸ Per un approfondimento in merito alla riforma apportata dall'*Education Act* del 1988 D. MEURET, M. DURU-BELLAT, *English and French Modes of Regulation of the Education System: a comparison*, cit., p. 467. Sembra opportuno evidenziare che l'esigenza di una riforma del sistema di istruzione era già stata posta in luce dal Primo Ministro James Callaghan nel 1976, ma fu solo il successivo governo Thatcher a darle forma.

⁹ Sull'autonomia delle istituzioni scolastiche v. DEPARTMENT FOR EDUCATION, *The evolving education system in England: a "temperature check"*, luglio 2014, p. 13.

¹⁰ In dottrina si rileva come tale sistema sia basato su una *economic theory of organisations* v. J. SCHEERENS, R. BOSKER, *The Foundations of Educational Effectiveness*, 1997, Oxford.

britannico un principio di responsabilità delle istituzioni scolastiche legato al raggiungimento di risultati.

La riforma del 1988, nel valorizzare il ruolo di coordinamento statale e l'autonomia delle singole scuole, ha profondamente inciso sulle competenze delle autorità educative locali¹¹. Queste ultime, anche a seguito della riforma del 1988, hanno però mantenuto la propria competenza nell'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche. Le risorse sono distribuite, in *primis*, sulla base del numero degli studenti. Un ulteriore importo può invece essere attribuito in base ad ulteriori criteri quali: le dimensioni ridotte della scuola, la presenza su un territorio svantaggiato, la rilevazione di bisogni educativi speciali, la necessità di interventi strutturali riguardanti l'edilizia scolastica. Oltre alla competenza in relazione all'assegnazione delle risorse, le autorità locali hanno significative competenze al fine di garantire l'istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali e sono diventate responsabili per i servizi educativi per l'infanzia e per la formazione tra i sedici e i diciotto anni¹².

All'*Education Act* del 1988 si deve, altresì, l'introduzione del curriculum nazionale. Quest'ultimo è stato riformato nel 1993 e nel 2007, nonché da ultimo nel 2014¹³. Per effetto della *devolution*, è stato poi riconosciuto a ciascuno dei territori devoluti il potere di delineare un proprio sistema di istruzione e

¹¹ In relazione alle autorità locali sembra opportuno precisare che sino all'entrata in vigore del *Local Education Authorities and Children's Services Authorities (Integration of Functions) Order* 2010 in Inghilterra e in Galles il legislatore era solito riferirsi a tali enti impiegando la denominazione "*local education authorities*". Per effetto dell'*Order* del 2010, la denominazione è stata semplificata in "*local authorities*" al fine di evidenziare il nesso tra i diversi servizi di welfare erogati in favore delle famiglie e dei minori. Per un approfondimento sull'evoluzione delle funzioni attribuite alle autorità locali nel settore dell'istruzione v. D. PRITCHARD, J. CROSSLEY-HOLLAND, *The missing link: The evolving role of the local authority in school improvement*, 2012, Londra.

¹² Per quanto concerne le competenze delle autorità educative locali, ora autorità locali, in relazione all'istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali si rinvia al paragrafo terzo di questo scritto. È, tuttavia, possibile anticipare che le autorità locali tradizionalmente sono competenti al fine di accertare l'esistenza di bisogni educativi speciali, di fornire un supporto aggiuntivo ai genitori e alla scuola, di verificare l'istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali, di sostenere le scuole nel rispondere alle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali, nonché nell'organizzare la formazione dei docenti in relazione ai bisogni educativi speciali. Sul punto v. A. ALIŠAUSKAS, S. ALIŠAUSKIENĖ, D. KAIRIENĖ, S. JONES, *Meeting of pupils' special needs in the context of inclusive education: UK experience*, in *Special Education*, 2011, 1, p. 91.

¹³ Si segnala che è attualmente in fase di elaborazione una riforma del curriculum nazionale in Inghilterra, che dovrebbe concludersi con la pubblicazione del nuovo curriculum nella primavera del 2027 ed entrare in vigore a partire dal settembre 2028. Tale riforma è volta ad incentivare le conoscenze di *media* e *digital literacy*, rendere obbligatorio l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza, garantire maggiore rilevanza ad attività quali arte, sport, impegno civico e volontariato.

formazione. Nell'esercizio di tale potere, i territori devoluti hanno definito un proprio curriculum nazionale. Pertanto, ad oggi, nel Regno Unito è possibile rinvenire quattro distinti curricula: un curriculum per l'Inghilterra, un curriculum per la Scozia, uno per il Galles e uno per l'Irlanda del Nord. In ciascuno di tali territori il curriculum è stato recentemente riformato; in particolare, in Scozia risulta vigente il *Curriculum for excellence* adottato nel 2019, così come aggiornato nel 2022, in Galles il curriculum definito dal *Curriculum and Assessment (Wales) Act* del 2021 e in Irlanda del Nord il curriculum adottato il 1° agosto 2017 dal *Northern Ireland Department of Education*¹⁴. La definizione di un distinto curriculum nazionale da parte dei territori devoluti mira a rendere l'offerta formativa rispondente alle esigenze del singolo territorio.

Il curriculum inglese, rinviene il proprio fondamento all'art. 80 dell'*Education Act* del 2002. Esso prevede quattordici materie obbligatorie e ne individua il programma. Tra le materie obbligatorie si prevede l'educazione alle relazioni nella scuola primaria e l'educazione sessuale nella scuola secondaria. Dal mese di settembre 2020 è obbligatorio per tutte le scuole svolgere l'insegnamento di educazione alla salute (*health education*). Il curriculum nazionale vincola le scuole statali, non sono invece soggette all'obbligo di seguire le previsioni del curriculum le accademie e le scuole private. In relazione alle accademie è previsto il solo vincolo della presenza di insegnamenti di lingua inglese, matematica, scienze, educazione alle relazioni ed educazione sessuale, nonché di educazione religiosa.

Il curriculum gallesese si connota per una significativa flessibilità, lasciando alle scuole la definizione del proprio curriculum nell'ambito di sei aree di apprendimento quali: arti espressive, salute e benessere, discipline umanistiche, lingue, alfabetizzazione e comunicazione, matematica, scienza e tecnologia. Nell'ambito di quest'ultima area di insegnamento si richiede la valorizzazione dell'educazione climatica.

Il *Curriculum for excellence*, in vigore in Scozia dal 2010, è ripartito in *broad general education* e *senior phase*. La *broad general education* ricomprende la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e i primi tre anni di scuola secondaria. La *senior phase* ricomprende esclusivamente gli ultimi tre anni della scuola secondaria. Il curriculum scozzese si caratterizza per una significativa flessibilità nell'individuazione delle materie oggetto di insegnamento, fermo restando l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua gaelica.

Il curriculum nordirlandese è stato definito per la prima volta nel 2007. Esso mira alla formazione dell'alunno in quanto individuo, nonché quale membro della società e, segnatamente, quale soggetto chiamato a contribuire all'economia e all'ambiente. Tra le materie obbligatoriamente previste dal curriculum si

¹⁴ Per una ricostruzione del curriculum vigente in ciascuno dei territori devoluti si veda il report pubblicato dalla House of Commons a cura di A. MAISURIA, *Comparing the school curriculum across the UK*, luglio 2023.

evidenzia la presenza dell'insegnamento religioso, presente in tutti i livelli di istruzione, e dell'educazione climatica e alla sostenibilità ambientale¹⁵.

La devoluzione in materia di istruzione ha, altresì, reso possibile differenziare la durata della scuola secondaria: mentre in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord la scuola secondaria ha una durata di cinque anni, in Scozia la scuola secondaria ha una durata di sei anni. Tale differenza si riflette anche sul sistema di valutazione e sui titoli conseguibili: in Inghilterra, in Galles e in Irlanda del Nord al termine del terzo anno di scuola secondaria, momento che di regola coincide con la fine dell'obbligo di istruzione, è previsto il conseguimento del *General Certificate of Secondary Education (GCSE)*, mentre solo al termine del quinto anno è possibile ottenere l'*A-levels*, che consente l'accesso all'università. Diversamente, in Scozia è previsto un sistema progressivo di conseguimento di titoli. In particolare, al termine del quarto anno della scuola secondaria è possibile ottenere, a seguito di un esame, la *National 5 Qualification*, al termine del quinto anno si prevede l'acquisizione dell'*Higher Qualification*, alla conclusione del sesto anno è possibile ricevere l'*Advanced Higher Qualification*. Tale sistema sostituisce il precedente sistema che prevedeva al termine del quarto anno di scuola secondaria il conseguimento del *National Qualification Standard Grade*, mentre al termine dell'ultimo anno il conseguimento dell'*NH High Grade*.

In aggiunta alle caratteristiche sin qui descritte, i sistemi di istruzione e formazione presenti nel Regno Unito si connotano per una significativa presenza in ciascuno dei territori devoluti di attori privati a fianco degli attori pubblici. Ciò è possibile in quanto il modello sociale britannico si fonda su un *liberal welfare state*, caratterizzato da una significativa presenza del privato e da un basso livello di intervento statale. Le scuole private godono di più ampi spazi di autonomia rispetto alle scuole statali e non sono vincolate a seguire il curriculum nazionale. Egualmente, tale vincolo è fortemente attenuato per le accademie la cui presenza, a partire dal principio del nuovo millennio, è divenuta crescente in Inghilterra¹⁶. In particolare, se sino al 2010 si registrava la presenza di circa duecento accademie, l'adozione dell'*Academies Act* del 2010 ha rappresentato un autentico volano per lo sviluppo delle accademie e ha portato già nel 2014 a raggiungere

¹⁵ Il fattore religioso appare particolarmente importante nel modello di istruzione dell'Irlanda del Nord. Per facilitare l'inclusione tra i diversi *background* religiosi, culturali e socio-economici nel 2022 è stato adottato l'*Integrated Education Act*. Tuttavia, l'attenzione all'elemento religioso è risalente, basti richiamare l'*Education (Northern Ireland) Act* del 1978 che facilitava la creazione di scuole integrate per alunni di differenti credi religiosi.

¹⁶ Si veda il report a cura di A. MAISURIA, *Comparing the school curriculum across the UK*, luglio 2023, che evidenzia la presenza di una vera e propria *policy of academisation*, ponendo in rilievo la trasformazione in accademie dell'80% delle scuole secondarie e del 40% delle scuole primarie. Tale trasformazione rinverrebbe spiegazione nel particolare *status* giuridico di cui godono le accademie, fermo restando la sottoposizione al controllo dell'Office for Standards in Education (Ofsted).

la soglia di ben 3.879 accademie nella sola Inghilterra¹⁷. Le accademie non sono assoggettate a controlli da parte delle autorità locali e godono di significativa libertà anche in relazione alla loro forma giuridica potendo assumere la veste di *multy-academy trusts* (MATS), ovvero più accademie riunite sotto un *funding agreement* con il *Secretary of State for Education*. La significativa presenza di scuole private e di accademie contribuisce ad accentuare la competizione tra istituzioni scolastiche all'interno dei sistemi di istruzione e formazione del Regno Unito. A tal punto che in dottrina vi è chi ha rilevato come il livello di competitività tenda a rendere sfumata la distinzione tra pubblico e privato all'interno di quello che è stato definito come un “*quasi market model of administration*”¹⁸.

L'elevato livello di differenziazione tra sistemi di istruzione e formazione all'interno del Regno Unito, il carattere fortemente competitivo degli stessi e la presenza di un novero significativo di attori privati e di accademie, inducono ad interrogarsi su quale sia il ruolo riconosciuto agli studenti, quali diritti siano loro garantiti e in che misura la *devolution* abbia inciso sugli stessi, quale spazio trovi l'inclusione scolastica e in quale modo sia realizzata, nonché quali misure siano state adottate al fine di superare le diseguaglianze educative. Nel prosieguo tali profili saranno approfonditi al fine di individuare quale temperamento sia stato raggiunto tra differenziazione dei sistemi di istruzione, competitività e garanzia dei diritti degli alunni.

2. I sistemi di istruzione e formazione presenti nel Regno Unito sono devoti allo sviluppo personale e sociale dell'alunno. Tuttavia, quest'ultimo è stato tradizionalmente inteso alla stregua di un destinatario dell'istruzione, mentre l'ordinamento britannico è solito riconoscere i genitori quali soggetti attivi all'interno dei sistemi di istruzione e formazione¹⁹. Tale approccio discende direttamente dall'impostazione dell'*Education Act* del 1944²⁰. In capo ai genitori l'ordinamento britannico riconosce una pluralità complessa di diritti e di doveri. In particolare, negli anni Ottanta e Novanta era tale l'enfasi posta sui diritti dei genitori che l'*United Nation Special Rapporteur on the Rights to Education* è giunto a descrivere i minori quali *absent actors* all'interno del sistema di istruzione

¹⁷ Tali dati sono tratti dal report DEPARTMENT FOR EDUCATION, *The evolving education system in England: a “temperature check”*, luglio 2014, p. 14.

¹⁸ Così, D. TURNER, *Privatisation, decentralisation and education in the United Kingdom: the role of the State*, in *International Review of Education*, cit., p. 351. Sul punto si veda anche S. WASLANDER, C. PATER, M. VAN DER WIEDE, *Markets in education*, Parigi, 2010.

¹⁹ Nella legislazione scolastica britannica il termine “genitore” è impiegato in un'accezione ampia al fine di individuare il soggetto esercente la responsabilità genitoriale. Tale ampia accezione è adottata dall'art. 576 dell'*Education Act* del 1996, dall'art. 1 del *Children (Scotland) Act* 1995, dagli artt. 5 e 7 del *Children (NI) Order* 1995.

²⁰ Per questa ricostruzione v. N. HARRIS, *Playing catch-up in the schoolyard? Children and young people's voice and education right in the UK*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2009, 23, p. 331.

britannico²¹. Solo a partire dall'inizio del nuovo millennio una maggiore attenzione è stata riservata ai diritti degli alunni e alla possibilità di questi ultimi di esercitare i propri diritti senza la mediazione dei genitori.

Procedendo con ordine, è possibile rilevare come il primo dovere riconosciuto in capo ai genitori, in ciascuno dei territori devoluti, è quello di provvedere all'istruzione dei figli per tutta la durata dell'obbligo di istruzione²². Come precisato nel precedente paragrafo, in Inghilterra, in Galles e in Scozia tale dovere ha una durata di undici anni (dai cinque ai sedici anni di età), mentre in Irlanda del Nord si protrae per dodici anni (dai quattro ai sedici anni). Nella sola Inghilterra, terminato l'obbligo in capo ai genitori di provvedere all'istruzione dei figli, subentra un obbligo direttamente in capo agli alunni aventi un'età compresa tra i 16 e i 18 anni di proseguire la loro formazione, pena in caso di inadempimento una sanzione amministrativa²³. Tale previsione non trova riscontro nella legislazione gallese, scozzese e nordirlandese.

Tra i diritti riconosciuti in capo ai genitori vi è quello di scegliere liberamente l'istituzione scolastica presso la quale iscrivere i propri figli, nel rispetto dei propri convincimenti e delle proprie scelte educative²⁴. Nella stessa prospettiva è riconosciuto in capo ai genitori il diritto di chiedere che i propri figli non prendano parte alle lezioni di religione e a quelle di educazione sessuale. In particolare, l'educazione sessuale costituisce parte del curriculum obbligatorio sia in Inghilterra che in Galles, mentre in Scozia l'educazione sessuale non è obbligatoria sebbene il suo ruolo sia enfatizzato²⁵. In ciascuno dei territori devoluti i genitori possono, dunque, chiedere che i propri figli, inclusi gli adolescenti, non svolgano le lezioni di educazione sessuale²⁶. Non è, invece,

²¹ V. UN Commission on Human Rights, report presentato da Katarina Tomševski, Special Rapporteur on the Right to Education, Addendum. Mission to the United Kingdom 18-22 ottobre 1999.

²² Il dovere dei genitori di provvedere all'istruzione dei figli è posto per l'Inghilterra e il Galles dall'art. 7 dell'*Education Act* del 1996. In relazione al territorio scozzese occorre far riferimento all'art. 30 dell'*Education (Scotland) Act* del 1980 e al *Children (Scotland) Act* del 1995. In Irlanda del Nord la normativa rilevante si rinviene nell'art. 45 dell'*Education and Libraries (Northern Ireland) Order* del 1986.

²³ Tale obbligo è stato introdotto dall'*Education and Skills Act* del 2008.

²⁴ L'art. 9 dell'*Education Act* del 1996 stabilisce per l'Inghilterra e il Galles il dovere delle scuole di istruire gli alunni in accordo con la volontà dei genitori. Il medesimo dovere è posto dall'art. 28 dell'*Education (Scotland) Act* del 1980, mentre il successivo art. 29 specifica il diritto dei genitori di scegliere l'istituzione scolastica alla quale iscrivere i propri figli. In Irlanda del Nord tale dovere è sancito dall'art. 44 dell'*Education and Libraries (Northern Ireland) Order* del 1986.

²⁵ Sull'insegnamento dell'educazione sessuale all'interno del curriculum nazionale v. DEPARTMENT FOR EDUCATION, *Relationships Education, Relationship and Sex Education (RSE) and Health Education*, luglio 2025.

²⁶ È interessante rilevare come tale diritto dei genitori non sussista nel caso in cui l'educazione sessuale sia impartita nell'ambito degli insegnamenti di scienza e biologia.

riconosciuto un analogo diritto in capo agli studenti, a meno che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. In maniera simile, per quanto concerne le lezioni di religione, i genitori possono chiedere che i propri figli non vi prendano parte, mentre non è riconosciuto uno speculare diritto in capo agli alunni a meno che non abbiano raggiunto la soglia del sedicesimo anno di età²⁷.

I genitori hanno, inoltre, diritto di ricevere dalla scuola informazioni circa la carriera scolastica dei propri figli, nonché hanno diritto di accedere agli atti e di estrarre copia di registri e verbali²⁸. Tale diritto sussiste sino al compimento della maggiore età dell'alunno, nonostante sulla base dell'*UK General Protection Regulation* del 2018 una persona acquisisce il diritto di gestire direttamente i propri dati a partire dal compimento del tredicesimo anno di età. La scuola può rifiutare di far accedere il genitore ai voti solo se ritiene che ciò possa causare un serio danno fisico o mentale al minore. Spetta ai genitori prestare il consenso per lo svolgimento di attività extracurricolari, così come spetta a loro prestare il consenso per l'utilizzo dei dati biometrici degli alunni di età inferiore ai diciotto anni sulla base delle previsioni dell'*UK General Protection Regulation*.

La partecipazione dei genitori agli organi di governo delle istituzioni scolastiche è stata prevista, in origine, dall'*Education Act* del 1980. Ad oggi, l'art. 19 dell'*Education Act* del 2002 prevede per l'Inghilterra e il Galles il diritto del rappresentante dei genitori di sedere all'interno degli organi collegiali scolastici. Il successivo art. 23A disciplina, inoltre, l'istituzione in ogni scuola di un *Parent Council*, quale organo rappresentativo dei genitori chiamato a svolgere attività di consulenza nei confronti degli organi di governo della scuola in relazione all'adozione di decisioni concernenti l'istituzione scolastica.

In Scozia la partecipazione dei genitori al governo delle istituzioni scolastiche è disciplinata dallo *Scottish School (Parental Involvement) Act* 2006. In particolare, l'art. 2 di questa legge sancisce il dovere delle istituzioni scolastiche di definire una strategia di coinvolgimento dei genitori (*strategy for parental involvement*) nelle decisioni. Tale strategia deve essere definita con l'accordo dei genitori, degli organi scolastici e degli alunni. Gli organi all'interno dei quali i genitori possono partecipare sono disciplinati dall'art. 5 e ss. dello *Scottish School (Parental*

²⁷ In Scozia il diritto dei genitori di chiedere alla scuola che i propri figli non prendano parte alle lezioni di religioni è previsto quale "*conscience clause*" dall'art. 9 dell'*Education (Scotland) Act* del 1980. In Irlanda del Nord tale diritto dei genitori è riconosciuto dall'art. 21 dell'*Education and Libraries (Northern Ireland) Order* del 1986. In Inghilterra e Galles il medesimo diritto è sancito dall'art. 71 dello *School Standards and Framework Act* del 1998.

²⁸ Il diritto dei genitori di ricevere informazioni circa la carriera scolastica dei figli e di accedere ed estrarre copia dei registri rinviene fondamento in Inghilterra e Galles nell'*Education (Pupil Information) (England) Regulation* 2005. Quanto alle accademie, il diritto dei genitori di ricevere informazioni rinviene un'apposita disciplina nell'*Education (Independent School Standards) Regulations* del 2014. In Irlanda del Nord il diritto dei genitori di ricevere informazioni dettagliate è previsto dall'*Education (Pupil Records and Reporting) Regulation (NI) 2007*.

Involvement) Act 2006. In particolare, tutti i genitori degli alunni iscritti ad una scuola possono prendere parte al *Parental Forum*. Quest'ultimo è l'organo all'interno del quale i genitori possono confrontarsi e assumere decisioni riguardanti la vita scolastica. Il *Parental Forum* può, poi, essere rappresentato da un organo collegiale ristretto, il *Parental Council*, che è cura dello stesso *Parental Forum* istituire. Allo scopo di istituire il *Parental Council*, sulla base dell'art. 6 dello *Scottish School (Parental Involvement) Act* 2006, la scuola provvede a trasmettere uno schema al *Parental Forum*, sarà poi cura di quest'ultimo definire la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti del *Parental Council*. L'istituzione del *Parental Council* non è obbligatoria, tuttavia tale organo è presente in quasi tutte le scuole scozzesi. I membri del *Parental Council* sono altresì membri del *Parental Forum*. Le competenze del *Parental Council* sono definite dall'art. 8 dello *Scottish School (Parental Involvement) Act* 2006 che prevede la competenza a confrontarsi con la scuola in merito agli standard educativi, alla promozione del coinvolgimento dei genitori nell'istruzione dei figli, alla promozione del dialogo tra l'istituzione scolastica e il *Parental Forum*. Il *Parental Council* costituisce, inoltre, un organo di raccordo tra la scuola, i genitori e la comunità di riferimento.

In Irlanda del Nord la partecipazione dei genitori al governo delle istituzioni scolastiche appare più limitata rispetto a quanto osservato in relazione all'Inghilterra, al Galles e alla Scozia. In particolare, si prevede che uno o più rappresentanti dei genitori siedano all'interno del consiglio direttivo previsto nelle singole scuole. Le funzioni e la composizione del consiglio direttivo sono disciplinati dall'*Education and Libraries (NI) Order* del 1986 e dall'*Education (NI) Order* del 1997. La partecipazione dei genitori al governo delle istituzioni scolastiche tende a connotarsi come un coinvolgimento reattivo in quanto, a differenza di quanto è osservabile negli altri territori devoluti, in Irlanda del Nord la partecipazione spesso assume la forma di una reazione *ex post* a fronte di decisioni assunte dalla scuola²⁹. Inoltre, a lato delle forme di partecipazione interna alle scuole, è possibile che i genitori prendano parte a *Parent-Teachers Associations* (PTA), quali gruppi volontari che affiancano le scuole con l'intento di offrire un miglior servizio agli studenti.

Al fine di regolare i rapporti tra le istituzioni scolastiche e i genitori, questi ultimi sono invitati in Inghilterra e in Galles a firmare una *parental declaration*, documento in cui dichiarano di essere a conoscenza dei valori perseguiti dalla scuola, delle responsabilità dell'istituzione scolastica e delle loro responsabilità in qualità di genitori dell'alunno, nonché delle aspettative della scuola nei confronti degli alunni. Tale tipologia di accordi ha rinvenuto un primo fondamento nelle previsioni dell'*Education Act* del 1996. Tuttavia, è solo per effetto dello *School Standards and Framework Act* del 1998 che le *parental declarations* hanno cominciato

²⁹ In questo senso C. KNOX, *School Governance*, National Ireland Assembly, 9 dicembre 2004. È importante evidenziare che dal 2017 è riconosciuto ai genitori il diritto di adire il *Northern Ireland Public Service Ombudsman* al fine di contestare le decisioni prese dagli organi di governo delle scuole.

a trovare attuazione. Lo *School Standards and Framework Act* non si limita, però, a prevedere la firma delle *parental declarations* da parte dei genitori, prevedendo al contrario la firma anche da parte degli alunni, laddove ritenuti avere una maturità sufficiente, al fine di attestare la consapevolezza delle aspettative nei loro confronti³⁰. In Irlanda del Nord i rapporti tra la scuola e i genitori sono regolati all'interno degli *home school agreements*. Questi ultimi non rinvengono il proprio fondamento nella legge e sono incentrati su un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori.

Come vedremo nel successivo paragrafo, i genitori rivestono un ruolo di centrale importanza anche nella definizione dei piani educativi individualizzati predisposti in relazione agli alunni con bisogni educativi speciali. In Inghilterra e in Galles le scuole e le autorità locali nel rilevare i bisogni educativi speciali e predisporre i piani educativi individualizzati sono tenute a sentire sia i genitori che gli alunni interessati³¹. In Irlanda del Nord le autorità locali sono tenute a comunicare ai genitori degli alunni i propri orientamenti e a prendere in considerazione eventuali osservazioni di questi ultimi³². In Scozia nei confronti degli alunni con *additional support needs* si provvede a predisporre un *coordinated support plan* (COSP), per l'adozione del quale devono essere sentiti i genitori e l'alunno se minore di sedici anni³³. Se l'alunno ha, invece, compiuto i sedici anni, si provvede a sentirlo direttamente, senza necessità di acquisire il parere dei genitori.

La legislazione britannica riconosce, peraltro, un ruolo centrale dei genitori anche nell'ambito delle previsioni riguardanti l'infanzia. Come già precisato, i minori di età compresa tra i tre e i cinque anni hanno diritto in tutto il Regno Unito ad accedere alla scuola dell'infanzia. In aggiunta a tale previsione, i genitori di bambini aventi due anni di età, qualora siano destinatari di misure di sostegno

³⁰ Art. 110 *School Standards and Framework Act* del 1998.

³¹ In Inghilterra la disciplina inerente ai bisogni educativi speciali è dettata dal *Children and Families Act* del 2014, che prevede l'adozione nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali di un *Education, Health and Care Plan* (EHCP), sentiti i genitori e gli alunni se di età compresa tra i sedici e i venticinque anni.

In Galles la disciplina inerente ai bisogni educativi speciali è recata dall'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* 2018, che sostituisce la disciplina precedentemente recata dall'*Education Act* del 1996 e dal *Learning and Skills Act* del 2000.

³² In Irlanda del Nord la legislazione riguardante i bisogni educativi speciali è contenuta nell'*Education (Northern Ireland) Order* 1996, come modificato dallo *Special Educational Needs and Disability (Northern Ireland) Order* 2005 e dallo *Special Educational Needs and Disability (Northern Ireland) Act* del 2016.

³³ La disciplina scozzese concernente i bisogni educativi speciali è prevista dall'*Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act* del 2004, così come riformato nel 2009 e nel 2016. In particolare, la riforma operata nel 2016 ha parificato i diritti dei genitori e degli alunni che hanno compiuto sedici anni di età. Specifici diritti sono, altresì, riconosciuti agli *eligible children*, ossia gli alunni che hanno compiuto dodici anni di età.

economico, hanno diritto a quindici ore di servizi educativi per l'infanzia gratuiti a settimana per trentotto settimane all'anno. Quanto ai genitori di bambini di tre e quattro anni, essi possono beneficiare di trenta ore di servizi per l'infanzia gratuiti a settimana là dove ne facciano richiesta, quali genitori *single* o in coppia, purché percepiscano uno stipendio che rientri nelle soglie legislativamente predeterminate. Qualora i genitori del minore siano lavoratori autonomi, potranno accedere al medesimo beneficio dimostrando il raggiungimento di una certa soglia di reddito. Non possono, invece, accedere alla prestazione i genitori che non lavorano o che si dedicano interamente allo studio³⁴. Come è possibile notare, una simile disciplina è costruita in funzione del diritto al lavoro dei genitori. Non costituisce, invece, una normativa pensata in funzione dei minori³⁵.

Se tali sono le principali situazioni giuridiche ricostruite in capo ai genitori, occorre domandarsi quali sono i diritti e gli spazi partecipativi riconosciuti direttamente agli alunni. In primo luogo, è possibile rilevare come il riconoscimento di diritti direttamente azionabili da parte degli studenti nell'ambito dell'istruzione e della formazione coincida spesso con il compimento del sedicesimo anno di età. Al compimento del sedicesimo anno di età gli studenti acquisiscono il diritto di scegliere in autonomia il proprio percorso di istruzione e formazione, nonché il diritto di autodeterminarsi in relazione alla partecipazione ai culti collettivi, alle lezioni di religione e a quelle di educazione sessuale. Il compimento del sedicesimo anno di età fonda, dunque, nell'ordinamento britannico una presunzione di maturità.

La sede privilegiata per la partecipazione degli studenti alla vita delle istituzioni scolastiche restano gli *school councils*. Questi ultimi rinvergono la propria legittimazione, a livello internazionale, nell'art. 12 della *United Nation Convention on the Rights of the Child*, che valorizza il diritto dei minori ad esprimere la propria opinione e a prendere parte ai processi decisionali amministrativi e giudiziari che li riguardano. Per quanto concerne la legislazione adottata dai territori devoluti, solo in Galles è possibile riscontrare un fondamento legislativo per gli *school councils* nelle *School Council (Wales) Regulations* del 2005, mentre in Inghilterra, in Scozia e in Irlanda del Nord non si rinvergono normative specifiche³⁶. Nonostante ciò, la presenza degli *school councils* è ampiamente diffusa in ciascuno dei territori devoluti. Gli *school councils* sono istituiti su impulso degli

³⁴ Per un approfondimento in merito a tali prestazioni si rinvia al sito istituzionale <https://www.gov.uk/free-childcare-if-working>.

³⁵ Condivide tale rilievo I. TUÑÓN, C. E. MARTÍNEZ, *Inequalities in Early Childhood Education and Care in Argentina and the United Kingdom (2010-2020)*, in *Foro de Educación*, 2021, 19, p. 141.

³⁶ In Inghilterra, pur non essendo espressamente previsti a livello legislativo gli *school councils*, la loro istituzione costituisce attuazione dell'art. 176 dell'*Education Act* del 2002, che impone alle autorità scolastiche locali e agli organi di governo delle scuole il dovere di ascoltare e di considerare l'opinione degli studenti. In Irlanda del Nord la creazione di *school councils* è incoraggiata dal documento a cura del Department of Education, *Every School a Good School. A Policy for Improvement*, pubblicato nel mese di aprile 2009.

organi direttivi della scuola. I membri degli *school councils* sono eletti tra gli alunni della scuola. Il numero di membri è variabile e la composizione deve rispecchiare la composizione della scuola, all'interno degli *school councils* deve essere poi garantita la presenza di studenti con bisogni educativi speciali. Gli *school councils* costituiscono la sede privilegiata per realizzare un confronto tra studenti in relazione all'andamento della vita scolastica, per rilevare eventuali criticità e per avanzare proposte. Affinché tale confronto possa avere delle ricadute effettive, risulta importante il dialogo tra gli organi direttivi della scuola e i componenti degli *school councils*. A tal fine, il dirigente scolastico è solito chiedere allo *school council* di nominare uno o più studenti che possano svolgere una funzione rappresentativa in seno al consiglio direttivo.

Se gli *school councils* rappresentano la sede privilegiata di partecipazione degli studenti alla vita delle istituzioni scolastiche, occorre domandarsi quali rimedi sussistano nei confronti delle decisioni adottate dagli organi scolastici. In relazione a tale profilo è possibile rilevare come l'*Education and Skills Act* del 2008 preveda il dovere delle scuole in Inghilterra e in Galles di istituire procedure di reclamo avverso le decisioni degli organi scolastici, senza riconoscere espressamente in capo agli studenti un diritto a presentare reclamo a fronte di decisioni illegittime o che ledano potenzialmente i loro diritti. Diversamente, la legislazione scozzese riconosce espressamente il diritto degli studenti a presentare reclamo. Questo rilievo consente di porre in evidenza una differenza fondamentale tra la legislazione inglese, gallese e nordirlandese, da un lato, e quella scozzese, dall'altro. In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, i diritti degli studenti sono ancora concepiti come un riflesso dei doveri delle istituzioni scolastiche³⁷. Diversamente, in Scozia i diritti degli alunni hanno acquisito centralità grazie allo *Scotland's School Act* del 2000. Tale quadro normativo trova, però, una diversa traduzione nella realtà: in particolare, nonostante in Inghilterra e in Galles la legislazione sia incentrata sui doveri delle istituzioni scolastiche e sui diritti dei genitori, è possibile riscontrare un elevato tasso di partecipazione degli studenti.

3. Ricostruita la posizione giuridica degli alunni nei sistemi di istruzione e formazione presenti nel Regno Unito, occorre interrogarsi in maniera più approfondita in merito alla tutela dei diritti degli alunni con bisogni educativi speciali e alle garanzie di inclusione scolastica³⁸. La tutela degli alunni con bisogni

³⁷ Di questo avviso, N. HARRIS, *Playing catch-up in the schoolyard? Children and young people's voice and education right in the UK*, cit., 331.

³⁸ Gli alunni con bisogni educativi speciali sono individuati in Inghilterra dallo *Special Educational Needs and Disability Code of Practice* quali i bambini o i giovani con difficoltà di apprendimento o disabilità che richiedano che gli vengano forniti interventi educativi speciali. Ai sensi del *Code of Practice*, un bambino in età di scuola dell'obbligo o un giovane è riconosciuto avere una difficoltà di apprendimento se ha una difficoltà di

educativi speciali è stata riconosciuta per la prima volta nel Regno Unito sulla base dell'*Education Act* del 1981, che ha recepito le proposte del *Warnock Report* del 1978³⁹. La disciplina recata dall'*Education Act* del 1981 è stata poi integrata e attuata dall'*Education (Special Educational Need) Regulations* del 1983. Tale legislazione è stata riformata al principio del nuovo millennio ad opera del *Careers and Disabled Children Act* del 2000, dello *Special Educational Needs and Disability Act* del 2001, dell'*Inclusive Schooling Act* del 2001.

Per effetto della *devolution*, questo quadro normativo è diventato complesso e frammentario. Ciascuno dei territori devoluti ha, infatti, acquisito competenza ad adottare una propria regolamentazione dei bisogni educativi speciali. Conseguentemente, ad oggi, è possibile rinvenire in tale ambito una legislazione specifica applicabile in Inghilterra, una disciplina applicabile nel solo territorio del Galles, una regolamentazione scozzese e una nordirlandese.

La disciplina attualmente vigente in Inghilterra si rinviene nel *Children and Family Act* del 2014⁴⁰. Tale legge ha inteso fornire una risposta integrata ai bisogni educativi speciali e sociosanitari dell'individuo. Questa risposta integrata è fornita attraverso un *Education, Health and Care Plan* (EHCP), che è adottato dalle autorità locali su richiesta della scuola, dei genitori, del personale medico, della persona interessata che abbia compiuto il sedicesimo anno di età. L'*Education, Health and Care Plan* è adottato dalle autorità locali in relazione ai casi di bisogni educativi speciali che si presentino complessi, nei casi più lievi le scuole possono provvedere in autonomia alla rilevazione e alla previsione di un piano di

apprendimento significativamente maggiore rispetto alla maggior parte degli altri alunni della stessa età. La medesima definizione è adottata in Galles (art. 2 dell'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* 2018) e in Irlanda del Nord (art. 3 del *Education (Northern Ireland) Order* 1996). Una diversa definizione si riscontra, invece, nella legislazione scozzese secondo cui un bambino o un giovane ha bisogni educativi speciali laddove, per qualsiasi motivo sia, o sia probabile che diventi, incapace di trarre beneficio dall'istruzione scolastica fornita o da fornire a suo favore senza la predisposizione di un supporto aggiuntivo (art. 1 dell'*Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act* 2004).

³⁹ In riferimento al Warnock Report v. R. MERRY, *The Education of Children with Special Educational Need in England*, in *International Review of Education*, 1986, 32, 23. Il Warnock Report, che è alla base dell'*Education Act* del 1981, ha rappresentato il prodotto di una commissione istituita nel 1973 al fine di indagare sui bisogni educativi speciali degli alunni. Il report ha evidenziato come gli alunni con bisogni educativi speciali non costituiscano una piccola percentuale. Pertanto, essi dovrebbero ricevere l'istruzione in scuole comuni. Il report ha introdotto, poi, il concetto di *learning difficulties* e ha enfatizzato l'importanza, da un lato, di coinvolgere i genitori nella definizione dei bisogni educati e, dall'altro, di istituire in ogni scuola i docenti di sostegno.

⁴⁰ Per un commento a tale normativa v. S. RIDDELL, N. HARRIS, G. DAVIDGE, *Autonomy, education and the rights of children with special and additional support needs and disabilities in England and Scotland: a new paradigm?*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2021, 43, 1, p. 42.

intervento individualizzato tramite lo strumento dello *Special Educational Need (SEN) support*. Nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali vi sono, dunque, due livelli di tutela. Una simile bipartizione trova il suo fondamento nella disciplina previgente, la quale distingueva tra bisogni educativi speciali rilevabili in autonomia dalle istituzioni scolastiche e bisogni educativi complessi la cui rilevazione era affidata alle autorità locali tramite lo strumento dello *Special Educational Need (SEN) statement*⁴¹. L'*Education, Health and Care Plan* è intervenuto, dunque, a sostituire lo *Special Educational Need (SEN) statement*. Questi due atti sono significativamente diversi: mentre l'*Education, Health and Care Plan* intende fornire una risposta sia ai bisogni educativi speciali che ai bisogni sociosanitari dell'alunno, il *SEN statement* si limitava a rilevare l'esistenza di bisogni educativi speciali e a fornire come risposta un piano educativo individualizzato. Come è possibile notare la sfera di operatività dell'*Education, Health and Care Plan* è più ampia prevedendo, ove occorra, anche l'intervento dei servizi sociali.

Le novità introdotte dal *Children and Family Act* non si limitano, però, a questo profilo: mentre la disciplina previgente consentiva la rilevazione dei bisogni educativi speciali e la predisposizione di interventi educativi individualizzati sino al termine dell'obbligo di istruzione, il *Children and Family Act* ha ampliato la platea dei beneficiari prevedendo la possibilità di adottare un *Education, Health and Care Plan* anche nei confronti di alunni aventi un'età compresa tra i sedici e i venticinque anni. In particolare, l'*Education, Health and Care Plan*, che è oggetto di rivalutazione annuale, può protrarsi sino ai venticinque anni di età, purché le autorità locali ritengano che vi siano ancora obiettivi da raggiungere. I soggetti, di età compresa tra i sedici e i venticinque anni di età, nei confronti dei quali è stato emesso un *Education, Health and Care Plan* non solo partecipano alla definizione dei contenuti del piano, ma è loro riconosciuto anche il diritto di impugnarlo. L'estensione della platea dei beneficiari dell'*Education, Health and Care Plan* rappresenta un importante passo avanti in quanto intende rimediare al vuoto di tutela in cui si trovavano, sotto la vigenza della precedente disciplina, i soggetti aventi bisogni educativi speciali una volta terminata la scuola dell'obbligo. Là dove l'*Education, Health and Care Plan* sia adottato nei confronti di alunni aventi meno di sedici anni di età, i genitori di questi ultimi partecipano alla definizione del piano e godono del diritto di presentare eventualmente impugnazione.

La legislazione adottata in Inghilterra in relazione ai bisogni educativi speciali ha rappresentato il modello a cui si è ispirato il legislatore gallese nell'adottare

⁴¹ Per un approfondimento in relazione a tale disciplina v. *ex multis* R. MERRY, *The Education of Children with Special Educational Need in England*, cit., 23; I. COPELAND, *Special Educational Needs and the Education Reform Act*, 1988, in *British Journal of Educational Studies*, 1991, 39, p. 190; D. ARMSTRONG, *Reinventing 'Inclusion': New Labour and the Cultural Politics of Special Education*, in *Oxford Review of Education*, 2005, 31, p. 135; A. ALIŠAUSKAS, S. ALIŠAUSKIENĖ, D. KAIRIENĖ, S. JONES, *Meeting of pupils' special needs in the context of inclusive education: UK experience*, in *Special Education*, 2011, 1, p. 91.

l'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* del 2018⁴². Prima dell'adozione di tale legge trovava applicazione un modello comune per l'Inghilterra e il Galles fondato nelle previsioni dell'*Education Act* del 1996.

L'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* del 2018 non utilizza il concetto di *special educational needs*, bensì impiega l'espressione *additional learning needs* in quanto ritenuta più inclusiva. Tuttavia, se si esclude tale differenza terminologica rispetto al modello inglese, è possibile riscontrare una forte similitudine tra la legislazione gallese e quella inglese. Il modello proposto dall'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* si fonda sull'adozione da parte delle scuole e delle autorità locali di un *Individual Development Plan* (IDP) volto a rilevare e a fornire una risposta non solo alle specifiche esigenze educative dell'alunno, ma anche a quelle sociosanitarie⁴³. Tale modalità di intervento rende evidenti le similitudini tra l'*Education, Health and Care Plan* e l'*Individual Development Plan*. La tutela integrata che intende fornire l'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* del 2018 è resa evidente, altresì, dalla previsione di distinte figure professionali chiamate a collaborare, quali l'*Additional Learning Needs Coordinator* (ALNCO), strutturato presso l'istituzione scolastica, il *Designated Education Clinical Lead Officer* (DECLO) istituito presso le strutture sanitarie e l'*Early Years Additional Learning Needs Lead Officer*, quale figura che viene in rilievo nel caso di bisogni educativi speciali rilevati nei primi anni di vita del bambino.

L'*Individual Development Plan* intende superare la previgente distinzione tra alunni i cui bisogni educativi speciali erano rilevati dalla scuola e alunni nei confronti dei quali era emesso un *SEN statement* dalle autorità locali. Ad oggi, in presenza di bisogni educativi speciali si provvede sempre in Galles all'adozione di un *Individual Development Plan*, da parte delle scuole nei casi più lievi e da parte delle autorità locali nei casi più complessi. Analogamente a quanto previsto in Inghilterra dal *Children and Family Act*, la durata dell'*Individual Development Plan* può essere estesa sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

⁴² La riforma introdotta dall'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* del 2018 ha avuto un lento iter di maturazione. In particolare, tra il 2003 e il 2007 aveva avuto luogo in Galles una parziale riforma dei bisogni educativi speciali riguardante nel 2004 l'identificazione in una fase precoce e nel 2006 la disciplina degli *statements*. Nel luglio del 2011 il governo gallese ha annunciato la propria volontà di riformare la disciplina dei bisogni educativi speciali. Mentre nel 2014 in Inghilterra veniva approvato il *Children and Families Act*, il governo gallese ha adottato un *White Paper* intitolato *Legislative Proposals for Additional Learning Needs*. La volontà di riformare la regolamentazione dei bisogni educativi speciali è stata poi riaffermata nel settembre 2016 nel documento *Taking Wales Forward 2016 – 2021*. A tali dichiarazioni è seguita l'adozione nel 2018 dell'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act*.

⁴³ Sembra opportuno evidenziare come la riforma operata dall'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* nel 2018 sia stata preceduta dalla riforma dei servizi sociali operata nel 2014 dal *Social Services and Wellbeing Wales Act*, che già ambiva a migliorare il raccordo tra *special educational needs* e *social care*.

Egualemente, l'*Individual Development Plan* è oggetto di revisione periodica. Sia gli alunni che i genitori possono avanzare richiesta di aggiornamento dell'*Individual Development Plan* o di cessazione del piano. Tramite l'*Individual Development Plan* le autorità locali possono porre dei vincoli nei confronti delle istituzioni scolastiche. In particolare, se l'*Individual Development Plan* prevede che l'alunno frequenti una determinata scuola, quest'ultima non potrà rifiutare l'iscrizione. Inoltre, le autorità locali sono responsabili per il rispetto dell'*Individual Development Plan* al di fuori delle scuole ordinarie e per i soggetti che hanno optato per l'*home schooling*. Come è possibile notare, sia la legislazione inglese che quella gallese si connotano per un *person centered approach*. La centralità dell'individuo emerge sia dalla definizione dell'*Education Health and Care Plan* e dell'*Individual Development Plan* sulla base delle esigenze educative e eventualmente sociosanitarie specifiche dell'alunno, sia dai doveri informativi nei confronti degli alunni gravanti sulle scuole e sulle autorità locali, sia dal potere di impugnare il piano riconosciuto in capo agli alunni aventi un'età compresa tra i sedici e i venticinque anni.

In relazione all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali in Scozia si prevede una disciplina distinta. Il primo atto normativo che occorre richiamare in relazione all'esperienza scozzese è l'*Educational (Additional Support for Learning) Scotland Act* del 2004 che ha previsto l'adozione di un *co-ordinated support plan* per gli alunni con *additional support needs*⁴⁴. Tale atto normativo è stato poi riformato dall'*Additional Support for Learning (Scotland) Act* del 2009 e dal *Children and Young People Scotland Act* del 2014. Questi ultimi atti normativi riconoscono più ampi diritti ai minori con bisogni educativi speciali, in particolare per quanto concerne il diritto di essere ascoltati ai fini della definizione del *co-ordinated support plan*. Il riconoscimento di un simile diritto si pone in linea con le previsioni dello *Standards in Scotland School's etc. Act* del 2000, che impone alle autorità di acquisire il punto di vista del bambino nel provvedere alla sua crescita mentale e fisica.

In Irlanda del Nord la disciplina riguardante i bisogni educativi speciali degli alunni è dettata dall'*Education (Northern Ireland) Order* 1996, come modificato dallo *Special Educational Needs and Disability (Northern Ireland) Order* del 2005 (SENDO) e dallo *Special Educational Needs and Disability Act (Northern Ireland)* del 2016. Tale legislazione è integrata dal *Code of Practise on the Identification and Assessment of Special Educational Needs*. La peculiarità della legislazione nordirlandese è quella essere restata ancorata a tipologie di intervento superate in altri territori devoluti. In particolare, la legislazione nordirlandese mantiene un doppio binario che prevede per i casi meno gravi l'adozione di un *Personal Learning Plan* o di un *Individual Education Plan* da parte della scuola, mentre per i casi più complessi la richiesta dell'adozione di un *SEN statement* da parte delle autorità locali. Le sole

⁴⁴ In tema, v. S. RIDDELL, E. WEEDON, *The origins and impact of the Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004*, in *Cambridge journal of education*, 2010, 40, p. 113.

novità introdotte nel 2016 ad opera dello *Special Educational Needs and Disability Act (Northern Ireland)* riguardano la valorizzazione del punto di vista dell'alunno con bisogni educativi speciali, il riconoscimento direttamente in capo all'alunno del diritto di impugnare il *SEN statement*, il dovere delle autorità locali di rivedere con cadenza annuale e tutte le volte che occorra il *SEN statement*. Infine, nel 2016 è stato sancito il dovere delle istituzioni educative di cooperare con i servizi sociali. Il riconoscimento di un simile dovere è sintomatico di un'evoluzione in atto del sistema legislativo nordirlandese al fine di promuovere una risposta integrata ai bisogni dell'individuo.

Svolta tale panoramica per quanto concerne la disciplina dei bisogni educativi speciali, occorre precisare che nel Regno Unito gli studenti con bisogni educativi speciali possono essere istruiti in scuole comuni (*mainstream schools*), in classi speciali, in scuole speciali e in scuole specializzate. Di regola, gli studenti in relazione ai quali la scuola stessa ha rilevato l'esistenza di bisogni educativi speciali, senza che si sia reso necessario l'intervento delle autorità locali, frequentano le scuole comuni. Là dove, invece, si sia reso necessario l'accertamento dei bisogni educativi speciali da parte delle autorità locali nelle diverse forme previste dai territori devoluti, risulta frequente il ricorso all'istruzione in classi speciali o in scuole speciali.

Nel caso di studenti che non abbiano ricevuto un accertamento di bisogni educativi speciali da parte delle autorità locali, questi ultimi potranno essere istruiti in scuole speciali solo in casi specifici e in particolare se sono in attesa di un accertamento relativo alla rilevazione di bisogni educativi speciali, se sono sottoposti a trattamenti medici in una struttura ospedaliera in cui vi è una scuola speciale o, ancora, se sussiste un accordo tra i genitori, la scuola speciale e le autorità locali.

All'interno delle scuole comuni, al fine di garantire l'inclusione scolastica, spetta alle scuole stesse dettare le *policy* relative all'istruzione degli studenti con bisogni educativi speciali, assicurare la qualità dei docenti, provvedere a tenere informate le autorità locali, assicurare il benessere degli studenti con bisogni educativi speciali e fornire informazioni ai loro genitori. Nell'organico di ogni scuola si prevede la presenza di un *team* di professionisti responsabili per l'istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali. Le scuole comuni possono provvedere secondo diverse modalità all'istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare: possono includere gli studenti con bisogni educativi speciali nelle classi comuni all'interno delle quali il supporto è fornito direttamente dal docente della classe e da un docente di sostegno; possono istituire gruppi di studenti con bisogni educativi speciali all'interno dei quali gli studenti spendono parte del loro tempo, mentre per il resto sono collocati in classi comuni; possono prevedere classi speciali.

Oltre alla possibilità di ricevere l'istruzione nelle scuole comuni e nelle scuole speciali, occorre ricordare l'esistenza di scuole specializzate e la possibilità di ricorrere all'*home schooling*. Per quanto concerne le scuole specializzate, queste non devono essere confuse con le scuole speciali. Le scuole specializzate

costituiscono centri educativi specializzati per determinate tipologie di bisogni educativi speciali. Il ricorso a tali istituzioni scolastiche è frequente in casi di gravi difficoltà comunicative, cognitive, emotive, relazionali, sociali o comportamentali. Infine, il ricorso alla *home education* è possibile in caso di alunni che presentino una grave disabilità o problemi di salute che richiedano cure intensive.

Come è possibile rilevare, diverse sono le modalità attraverso le quali è garantito il diritto all'istruzione degli studenti con bisogni educativi speciali nel Regno Unito. I genitori sono liberi di scegliere l'istituzione scolastica alla quale rivolgersi, tuttavia, le scuole non sono obbligate ad accogliere le richieste di iscrizione. Svoltando questa ricostruzione appare importante evidenziare come nel corso dell'ultimo decennio il numero di studenti con bisogni educativi speciali e, in particolare, di soggetti richiedenti l'adozione di un *Education, Health and Care Plan* o di un *Individual Development Plan* sia considerevolmente cresciuto, così come è aumentato il ricorso alle scuole speciali. Volendo richiamare qualche dato, dall'anno accademico 2015/2016 all'anno accademico 2023/2024 il numero di studenti in relazione ai quali in Inghilterra è stato predisposto un *Education, Health and Care Plan* è aumentato dell'83% e il numero di studenti richiedenti un supporto legato ai bisogni educativi speciali è aumentato del 25%⁴⁵. Tale incremento può essere spiegato alla luce della circostanza che l'*Education, Health and Care Plan* costituisce un documento predisposto nei confronti di una platea di soggetti più ampia rispetto ai soggetti aventi diritto a un *SEN statement*.

A fronte dell'elevato numero di *Education, Health and Care Plan* adottati a partire dal 2014, le scuole statali sono incorse nella difficoltà di fornire risposte adeguate. Conseguentemente a tale difficoltà, si è assistito ad un incremento del 132% del numero di posti nelle scuole speciali non statali⁴⁶. Un simile aumento è espressione di una significativa difficoltà degli attori pubblici nel far fronte al numero crescente di bisogni educativi speciali manifestati dagli alunni. Tale difficoltà è legata anche all'aumento dei costi gravanti sulle autorità locali. Sembra, pertanto, possibile affermare che l'accresciuta rilevazione di bisogni educativi speciali abbia determinato un più ampio ricorso alle scuole speciali e un rafforzamento della presenza di attori privati nel settore dell'istruzione. In

⁴⁵ Tali dati sono tratti da K. GILL, S. BROWN, C. O'BRIEN, J. GRAHAM, E. POKU-AMANFO, *Special Educational Need in Crisis*, Institute for Public Policy Research (IPPR), 2024, p. 35.

Comparando i soli dati relativi agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 è possibile rilevare un aumento degli alunni con EHCP pari al 5,3%, rispetto al pur elevato aumento del 4,8% registrato nell'anno precedente. Per le rilevazioni dei bisogni educativi speciali nell'anno 2024/2025 si veda il sito <https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics/special-educational-needs-in-england/2024-25>.

⁴⁶ V. K. GILL, S. BROWN, C. O'BRIEN, J. GRAHAM, E. POKU-AMANFO, *Special Educational Need in Crisis*, Institute for Public Policy Research (IPPR), 2024, p. 37.

relazione a questi ultimi, la loro presenza non sempre garantisce un trattamento adeguato dei bisogni degli alunni. Sembra quindi possibile affermare che le finalità di maggior tutela perseguite dal *Children and Families Act* e dall'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* non abbiano trovato una piena realizzazione a fronte di un ordinamento non ancora preparato sotto il profilo organizzativo ad accogliere un numero crescente di bisogni educativi speciali.

4. La disamina svolta ha consentito di evidenziare come all'interno del Regno Unito, per effetto della *devolution*, siano venuti ad esistenza distinti sistemi di istruzione e formazione nei territori devoluti. In particolare, la *devolution* ha reso possibile differenziare all'interno di ciascun territorio la disciplina del curriculum, le modalità di esame e di rilascio dei titoli, i diritti e i doveri riconosciuti in capo ai genitori e agli alunni, le politiche per realizzare l'inclusione scolastica.

Il trasferimento della competenza legislativa in materia di istruzione, da un lato, ha permesso l'adozione di normative rispondenti alle esigenze e alle peculiarità dei singoli territori. Al riguardo, basti pensare alla disciplina del *Curriculum for excellence* in Scozia che ha previsto l'insegnamento obbligatorio della lingua gaelica e alla rilevanza dell'educazione religiosa nelle scuole dell'Irlanda del Nord. Dall'altro lato, ha generato, nel lungo periodo, un quadro regolatorio complesso e frammentario. Tale frammentarietà si riflette in modo significativo sui diritti e sui doveri riconosciuti in capo a genitori ed alunni, che risultano ad oggi diversamente disciplinati a seconda del territorio di riferimento. Una simile differenziazione appare suscettibile di contribuire alle diseguaglianze educative tra territori devoluti. Tuttavia, essa sembra difficilmente eliminabile in un ordinamento che ha fatto del decentramento e della differenziazione la sua chiave di volta.

In aggiunta alla devoluzione e alla differenziazione vi è poi un ulteriore elemento che sembra connotare il contesto britannico: la competitività. La competitività costituisce un aspetto che si è andato accentuando nel tempo, a partire dall'adozione dell'*Education Act* del 1988 sino alla progressiva emersione delle accademie a fianco delle scuole statali. La competitività appare come un elemento che caratterizza trasversalmente tutti i sistemi di istruzione e formazione presenti nel Regno Unito e che connota i rapporti tra le molteplici istituzioni scolastiche che operano nell'ordinamento britannico. Queste ultime si differenziano e competono tra di loro anche sulla base dell'offerta formativa adottata.

Alla luce di queste riflessioni, sembra possibile affermare che se è vero che nel Regno Unito sono presenti ben quattro diversi sistemi di istruzione e formazione, essi presentano una matrice comune e sono, pertanto, riconducibili ad un unico modello connotato da devoluzione, differenziazione e competitività. In un simile modello occorre, però, domandarsi quale sia il ruolo riservato ai genitori e agli alunni. Al fine di rispondere a questa domanda è possibile evidenziare come i genitori degli alunni ancora ricoprono una posizione giuridica

privilegiata nella legislazione adottata dai territori devoluti. Una simile impostazione ha origini riconducibili all'*Education Act* del 1944 e rinviene la propria *ratio* nella responsabilità genitoriale di cui questi sono investiti. Tuttavia, nel tempo, i legislatori dei territori devoluti hanno provveduto a rafforzare la posizione giuridica degli alunni riconoscendo loro ulteriori diritti. Tale evoluzione normativa ha consentito il superamento di una concezione che guardava agli alunni quali meri destinatari dell'istruzione per trasformarli in soggetti attivi del processo di istruzione. In particolare, è possibile evidenziare come i territori devoluti abbiano riconosciuto agli alunni significativi diritti di partecipazione alla vita scolastica e come la loro posizione giuridica sia stata parificata a quella dei genitori una volta compiuti i sedici anni di età. Come si è visto, infatti, al compimento del sedicesimo anno di età gli alunni possono decidere autonomamente il proprio percorso di istruzione, nonché possono scegliere di prendere parte o meno alle lezioni di religione e alle lezioni di educazione sessuale. È, tuttavia, nell'ambito della legislazione concernente i bisogni educativi speciali che è possibile riscontrare la più significativa evoluzione nell'ordinamento britannico. Segnatamente, il *Children and Families Act* e l'*Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act* rappresentano normative particolarmente evolute in ragione del nesso che riconoscono tra bisogni educativi speciali e bisogni sociosanitari, nonché della previsione di forme integrate di intervento. Entrambe le normative adottano un approccio incentrato sui bisogni dell'alunno. Un simile approccio rappresenta una rivoluzione in un modello tradizionalmente basato sui doveri delle istituzioni scolastiche e sui diritti dei genitori. Questa evoluzione, tuttavia, non accomuna tutti i territori devoluti: la disciplina vigente in Irlanda del Nord appare ancora legata a un modello tradizionale. Occorre, inoltre, rilevare che l'adozione di un approccio inclusivo e incentrato sui bisogni dell'individuo non presenta la medesima intensità in relazione a tutti gli studenti. Nella legislazione dei territori devoluti è riscontrabile una particolare attenzione ai bisogni educativi speciali discendenti da disabilità e da difficoltà di apprendimento. Diversamente, minore attenzione è stata dedicata all'inclusione degli alunni con un *background* migratorio o provenienti da contesti socio-economici svantaggiati. In particolare, in dottrina vi è chi afferma che in relazione all'inclusione scolastica degli studenti con *background* migratorio sono stati compiuti pochi passi in avanti dal *Rampton report* del 1981 e dallo *Swann report* del 1985⁴⁷. Tali report, adottati all'indomani delle proteste che hanno connotato l'inizio degli anni Ottanta e che hanno posto in luce le rivendicazioni della seconda generazione di migranti, hanno formulato una serie di raccomandazioni al fine di valorizzare l'educazione multiculturale all'interno dell'offerta formativa. Queste raccomandazioni a lungo non hanno trovato attuazione, così che nel 2000 si è giunti all'adozione del *Race Relations*

⁴⁷ C. ALEXANDER, W. SHANKLEY, *Ethnic inequalities in the state education system in England*, in *Ethnicity and Race in the UK*, a cura di B. BYRNE, C. ALEXANDER, O. KHAN, J. NAZRO, W. SHANKLEY, Bristol, 2020, p. 93.

Amendment Act. Tale legge ha riconosciuto in capo alle scuole una responsabilità per la realizzazione dell'eguaglianza, imponendo di monitorare gli incidenti legati al razzismo. Un simile dovere di garantire l'eguaglianza e di vigilare sugli episodi di razzismo è stato ribadito dall'*Equality Act* del 2010. Nonostante questi interventi legislativi, permangono però nel Regno Unito significative diseguaglianze educative che colpiscono, più di altri, gli studenti con un *background* migratorio⁴⁸. Le diseguaglianze sono esacerbate dalla natura fortemente competitiva del modello di istruzione britannico e dallo scarso rilievo attribuito all'educazione multiculturale nei curricula nazionali. Le difficoltà nel realizzare l'inclusione degli studenti con *background* migratorio sono state, peraltro, ulteriormente acuite dalla legislazione adottata al fine di contrastare fenomeni di radicalizzazione e di terrorismo. Al riguardo, basti richiamare il *Counter-Terrorism and Security Act* del 2015 che ha riconosciuto in capo a specifiche autorità, tra cui le scuole, il dovere di prevenire la radicalizzazione degli individui. Tale dovere è stato perseguito, tra l'altro, attraverso un rafforzamento dell'insegnamento dei valori britannici⁴⁹. Il legislatore non è, dunque, intervenuto sulle diseguaglianze educative al fine di realizzare una maggiore inclusione, ma ha inteso porre in essere un'assimilazione degli studenti con *background* migratorio tramite l'insegnamento dei valori britannici. In questa sede non è possibile approfondire ulteriormente questo profilo che ci consente, però, di rilevare come sebbene la legislazione adottata dai territori devoluti abbia mosso dei significativi passi in avanti nel riconoscimento dei diritti degli alunni, permangano ancora importanti profili in relazione ai quali occorre intervenire. D'altronde, l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nelle società democratiche: “*without it children will not grow up to play their part in the adult world, to exercise their rights but also to meet their responsibilities*”⁵⁰.

⁴⁸ Sul tema delle diseguaglianze educative nel Regno Unito v. A. HADJAR, E. UUSITALO, *Education systems and the dynamics of educational inequalities in low educational attainment: a closer look at England (UK), Finland, Luxembourg, and German-speaking Switzerland*, in *European Societies*, 2016, 18, p. 264; E. BUKODIA, F. EIBLB, S. BUCHHOLZD, S. MARZADROE, A. MINELLOF, S. WAHLERD, H.P. BLOSSFELDF, R. ERIKSONG, A. SCHIZZEROTTO, *Linking the macro to the micro: a multidimensional approach to educational inequalities in four European countries*, in *European Societies*, 2018, 20, p. 26.

⁴⁹ Si veda la *statutory guidance, Prevent duty guidance: for England and Wales*, 6 marzo 2024 là dove statuisce: «*Schools and further education settings support learners to have the knowledge, skills and values that will prepare them to be citizens in modern Britain*».

⁵⁰ Tali parole si devono alla baronessa Hale of Richmond in relazione al caso *Ali v Headteacher and Governors of Lord Grey School* [2006] UKHL 14, par. 72.